

Le notifiche a mezzo pec delle sanzioni amministrative alla luce delle circolari n. 300/A/4027/20/127/9 dell' 8 giugno 2020 e n. 300/STRAD/1/10060.U/2021 del 17/11/2021 del Ministero dell'Interno.

Con la pubblicazione del DLGS n. 8 del 27 marzo 2005 è entrato in vigore il Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD), con cui si *“assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*

In particolare, si è stabilito all'art. 3-bis, primo comma, CAD, che *“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter”*.

Con particolare riferimento alla materia delle sanzioni amministrative, l'art. 3 del Decreto Interministeriale del 18/12/2018 (*Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata*, pubblicato in GU Serie Generale n. 12 del 16/01/2018) ha precisato che *“La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:*

a) di colui che ha commesso la violazione, se e' stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative:

b) del proprietario del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito”.

Analogamente, la circolare n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018 del Ministero dell'Interno, ha precisato che, in ossequio al principio di economicità, la procedura in questione è applicabile pure alle notifiche delle sanzioni amministrative accessorie *“qualora siano parte integrante del verbale di contestazione e vengano trasmesse unitamente allo stesso”*.

E' stato sancito, pertanto, l'obbligo della spedizione a mezzo della posta elettronica certificata quando il destinatario sia un soggetto (sia esso l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido individuato ai sensi dell'art. 196 Codice della Strada), fisico o giuridico, dotato di tale casella (o perché fornita in occasione della

rilevazione dell'infrazione stradale, ovvero perché comunque forniti di domicilio digitale ai sensi del CAD).

In tal modo, i corpi di polizia interessati sono stati legittimati a verificare se il destinatario della notifica, qualora non l'abbia già fornita, sia dotato di una Pec, accedendo ai vari elenchi esistenti nel nostro ordinamento giuridico (principalmente Ini-Pec e Ipa, ma anche l'Indice nazionale dei domicili digitali dei soggetti non tenuti ad avere una Pec e il registro generale gestito dal ministero della Giustizia).

Tale prassi amministrativa, tuttavia, è stata oggetto di parecchie perplessità da parte del Garante della Privacy, il quale, in più riprese, ha evidenziato come la "ricerca massiva" negli elenchi Ini-Pec e Ipa per il reperimento di indirizzi pec dei soggetti titolari di veicoli con cui sono state commesse delle violazioni al Codice della Strada potesse integrare delle violazioni delle norme poste a tutela della privacy, in particolare nella forma delle illecite comunicazioni a terzi di dati personali.

Tali argomentazioni dell'Autorità sono state recepite dal Ministero dell'Interno, il quale, con la circolare n. 300/A/4027/20/127/9 dell'8 giugno 2020, ha dettato delle indicazioni operative che hanno fortemente limitato la possibilità per gli uffici della Polizia Locale di notificare verbali di contestazione di infrazioni stradali a mezzo pec.

In particolare, ha precisato il Ministero dell'Interno che qualora il veicolo sia intestato ad una persona fisica, la quale sia titolare di impresa individuale, in caso di consultazione del registro INI-PEC, a causa della coincidenza del codice fiscale della persona fisica e dell'impresa commerciale, si finiva per notificare all'indirizzo pec dell'impresa anche eventuali violazioni commesse dal titolare dell'impresa come persona fisica, per attività estranee alla sua attività commerciale.

Il che avrebbe configurato un'illecita comunicazione di dati personali a persone terze, posto che i dipendenti dell'azienda che hanno accesso alla pec aziendale potrebbero venire a conoscenza di dati personali relativi al titolare dell'impresa.

Per tali ragioni, il Ministero ha ritenuto opportuno dettare le seguenti istruzioni operative:

- a) la ricerca nella sezione "imprese" del registro INI-PEC è possibile soltanto qualora il veicolo sia intestato ad una società (posto che il codice fiscale della persona giuridica non coincide con quello dei soci componenti) ovvero quando, nell'ipotesi di impresa individuale, sia stato accertato che il veicolo è stato utilizzato per attività inerenti l'attività di impresa;
- b) in nessun caso è ammessa una ricerca massiva ed indiscriminata di indirizzi pec partendo dal codice fiscale di una persona fisica, svincolata dall'accertamento dell'effettivo utilizzo del veicolo;
- c) in tali casi la notifica via pec non diviene più obbligatoria ma è consentita la notifica nelle forme ordinarie prevista dal nostro ordinamento giuridico.

Logico corollario, dunque, è che la notifica a mezzo pec dei verbali di contestazione è ammessa soltanto in queste ipotesi:

- 1) veicolo intestato a persona giuridica;
- 2) veicolo intestato a persona fisica inserita nella sezione professionisti del registro INI-PEC;
- 3) veicolo intestato a persona fisica titolare di impresa individuale utilizzato nell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Tuttavia, un'ulteriore compressione alla facoltà di utilizzo di tale forma di notifica è giunta di recente, a seguito della pubblicazione ad opera del Ministero dell'Interno della circolare prot. n. 300/STRAD/1/10060.U/2021 del 17 novembre 2021, il quale, recependo un'ulteriore indicazione del Garante della Privacy ha *“escluso la possibilità di utilizzare gli indirizzi pec riferiti a studi professionali per notificare violazioni commesse con un veicolo intestato al professionista, poiché esse sono visibili anche al personale che collabora con l'intestatario della pec”*.

La giustificazione è la medesima di quella vista per le imprese individuali: il rischio che persone dello studio (segretarie, praticanti, altri collaboratori) possano venire a conoscenza di dati riferiti al titolare dello studio estranei alla propria professione.

Per tale ragione, anche nei confronti di soggetti titolari di studi professionali (e quindi inseriti nella sezione “professionisti” del registro INI-PEC) è inibita la possibilità di notificazioni di verbali relativi a veicoli a loro intestati.

Le conseguenze di tali limitazioni sono alquanto evidenti: una sferzata alla facoltà degli enti locali di utilizzo della modalità di trasmissione elettronica dei verbali di contestazione di violazioni al Codice della Strada, che va a minare le finalità che hanno giustificato la redazione del Codice dell'Amministrazione Digitale: ovvero l'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra la pubblica amministrazione italiana e i cittadini dello Stato.

In realtà, a tale problematica, secondo l'Autorità Garante, si potrà ovviare quando diventerà operativo l'INAD.

Infatti, Nelle *“Linee guida dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese”* (AGID, 15 settembre 2021) viene previsto, in capo al professionista, la facoltà di eleggere un domicilio digitale per fini personali non impiegato per finalità lavorative e, per l'effetto, visibile di default ai suoi collaboratori, così garantendo, in caso di ricezione di atti destinati alla persona fisica (non in quanto professionista), l'ossequio ai principi di minimizzazione dei dati e riservatezza, dettati all'articolo 5 GDPR.

Rimane scoperto un quesito: *quid iuris* per quelle notifiche a mezzo pec effettuate in violazione alle indicazioni esternate dall'Authority garante della privacy?

Ferme restando le responsabilità di carattere penale, civile ed amministrativo per tutte le violazioni alla normativa a tutela della privacy, dovremmo comunque considerare invalide le notifiche effettuate con la modalità informatica?

Sotto questo profilo, si dovrebbe considerare la previsione dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., peraltro richiamata dall'art. 160 c.p.c., a norma del quale *“la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”*.

In base alla citata norma, la pronuncia della nullità di un atto è impedita dal raggiungimento dello scopo dell'atto stesso, vale a dire dalla realizzazione dell'evento materiale al quale esso è normativamente preordinato.

E non vi è dubbio che un'eventuale notifica via pec assolve a tale scopo, ovvero rendere conoscibile a parte ricorrente la sussistenza di provvedimenti sanzionatori a proprio carico.

Tale argomentazione, peraltro, è suffragata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato in varie occasioni che la vera finalità è quella di assicurare al destinatario un alto grado di conoscibilità dell'atto e non l'effettiva conoscenza dello stesso. Ciò soprattutto ed evidentemente nel caso in cui il destinatario non ne venga a conoscenza per sua negligenza o per rifiuto di ricevere l'atto. In tal caso infatti l'atto si intende formalmente notificato.

È quindi sufficiente che l'atto sia entrato nella disponibilità del destinatario per intendersi perfezionata la notifica.

Avv. Andrea Marcato

Ufficio Contenzioso-Giudiziario

Settore Autorità Indipendente

Polizia Locale di Venezia.